



LE PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO

I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento

L'integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni derivanti da contribuzione (con l'eccezione delle pensioni supplementari e di quelle calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando non raggiungono, con il cosiddetto importo "a calcolo", un determinato livello stabilito per legge.

Per gli assegni d'invalidità, la quota d'integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.

La maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, aggiunta alla pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo il cui importo sia inferiore alla somma del trattamento minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all'età. Non si devono possedere altri redditi in aggiunta alla pensione o devono essere di importo tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale. L'importo della maggiorazione, dal 70esimo anno di età, è incrementato in modo da raggiungere nel 2019 la somma di 649,45 euro (ai titolari della somma aggiuntiva, la c.d. 14ma, vengono sottratti 12 euro, pertanto l'importo massimo è di 637,45 euro).

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2019		
Età	IMPORTO	
	mensile	annuo
-	€ 513,01	€ 6.669,13
pensione al minimo con maggiorazione		
60	€ 538,84	€ 7.004,92
65	€ 595,65	€ 7.743,45
70	€ 637,45	€ 8.286,85
70*	€ 649,45	€ 8.442,85

* per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2019				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE				
	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
pensioni nate prima del 1994	€ 6.669,13	€ -	€ 13.338,26	€ -
pensioni nate nel 1994	€ 6.669,13	€ 26.676,52	€ 13.338,26	€ 33.345,65
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.669,13	€ 20.007,39	€ 13.338,26	€ 26.676,52

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

Spetta ai titolari di pensione il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo del "fondo pensioni lavoratori dipendenti". La corresponsione di questa somma, pari a 154,94 €, è condizionata a limiti di reddito, personale e coniugale, un po' più ampi di quelli stabiliti per il diritto all'integrazione al minimo.

L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2019						
(sulla tredicesima mensilità di pensione)						
IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITTO						
misura intera dell'importo aggiuntivo		mensile	annua			
		£	(23.077)	£	300.000	
€	(11,92)	€	154,94			
anno	condizioni		importi mensili	importi annui		
2019	1) limite di importo della/delle pensioni					
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	513,01	€	6.669,13
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta		€	524,93	€	6.824,07
	2) limite di reddito complessivo					
	- limite individuale		€	-	€	10.003,70
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€	20.007,39	

Somma aggiuntiva (la quattordicesima dei pensionati)

È una prestazione corrisposta una volta l'anno, dal 64esimo anno di età, in aggiunta alla rata di pensione di luglio. È nata nel 2007 dalla rivendicazione avanzata delle Organizzazioni sindacali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL per il recupero del potere d'acquisto delle pensioni più basse. Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Il reddito influente è soltanto quello personale. Fino al 2016 il limite di reddito era fissato a 1,5 volte il trattamento minimo. Dal 2017, a seguito dell'accordo con il Governo sottoscritto a settembre 2016, il limite è stato elevato fino a 2 volte il trattamento minimo. Sono 3,5 milioni i pensionati che percepiscono la quattordicesima, le donne sono la stragrande maggioranza.

REDDITO ENTRO UNA VOLTA E MEZZA IL TRATTAMENTO MINIMO

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2019						
(quattordicesima mensilità di pensione)						
fascia di anzianità contributiva o di servizio per pensione diretta principale proveniente da: - lavoro dipendente privato (in settimane)				IMPORTO netto (in euro)	LIMITE DI REDDITO PERSONALE	
					entro il quale la somma spetta in misura intera	oltre il quale la somma non spetta
1° fascia	da	1	a	780	436,80	10.440,50
2° fascia	da	781	a	1.300	546,00	10.549,70
3° fascia	da	1.301	in poi		655,20	10.658,90
- lavoro dipendente pubblico (in mesi)						
1° fascia	da	1	a	180	436,80	10.440,50
2° fascia	da	181	a	300	546,00	10.549,70
3° fascia	da	301	in poi		655,20	10.658,90
- lavoro autonomo (in mesi)						
1° fascia	da	1	a	216	436,80	10.440,50
2° fascia	da	217	a	336	546,00	10.549,70
3° fascia	da	337	in poi		655,20	10.658,90

REDDITO TRA UNA VOLTA E MEZZA E DUE VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2019 (quattordicesima mensilità di pensione)				IMPORTO	LIMITE DI REDDITO PERSONALE	
fascia di anzianità contributiva o di servizio				netto <i>(in euro)</i>	entro il quale la somma spetta in misura intera	oltre il quale la somma non spetta
per pensione diretta principale proveniente da:						
<i>- lavoro dipendente privato (in settimane)</i>						
1° fascia	da	1	a 780	336,00	13.338,26	13.674,26
2° fascia	da	781	a 1.300	420,00		13.758,26
3° fascia	da	1.301	in poi	504,00		13.842,26
<i>- lavoro dipendente pubblico (in mesi)</i>						
1° fascia	da	1	a 180	336,00	13.338,26	13.674,26
2° fascia	da	181	a 300	420,00		13.758,26
3° fascia	da	301	in poi	504,00		13.842,26
<i>- lavoro autonomo (in mesi)</i>						
1° fascia	da	1	a 216	336,00	13.338,26	13.674,26
2° fascia	da	217	a 336	420,00		13.758,26
3° fascia	da	337	in poi	504,00		13.842,26

Riduzione della pensione ai superstiti e dell'assegno d'invalidità

Se il coniuge superstite ha altri redditi, l'importo della pensione ai superstiti può subire riduzioni (TAB. F).

Le pensioni d'invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, gli assegni d'invalidità e gli altri trattamenti delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO sono cumulabili con retribuzione da lavoro dipendente entro certi limiti (TAB G).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2019		
ammontare dei redditi diversi da pensione ai superstiti		Percentuale di riduzione della pensione
fino a euro	20.007,39 (TM x 39)	Nessuna
da euro	20.007,40 a euro 26.676,52 (TM x 52)	25 per cento
da euro	26.676,53 a euro 33.345,65 (TM x 65)	40 per cento
da euro	33.345,66 in poi	50 per cento

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI NEL 2019		
ammontare dei redditi da lavoro		Percentuale di riduzione della pensione
fino a euro	26.676,52 (TM x 52)	Nessuna
da euro	26.676,53 a euro 33.345,65 (TM x 65)	25 per cento
da euro	33.345,66 in poi	50 per cento

I TRATTAMENTI SOCIALI

Pensione sociale

In vigore fino al 31/12/1995.

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2019						
IMPORTO			LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO			
età	mensile	annuo	entro il quale la pensione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta	
da 67	€ 377,44	€ 4.906,72				
pensione sociale con aumento			limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
70	€ 649,45	€ 8.442,85				

Assegno sociale

L'assegno sociale è il trattamento assistenziale che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Lo possono ottenere i cittadini italiani anziani che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e siano in condizioni economiche disagiate. Per il diritto e la misura occorre rispettare determinati limiti di reddito. In caso di titolare coniugato, il limite di reddito di riferimento è esclusivamente quello coniugale.

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2019						
IMPORTO			LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO			
età	mensile	annuo	Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta		Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta	
67	€ 457,99	€ 5.953,87				
assegno sociale con maggiorazione			€	5.953,87	€	11.907,74
67	€ 470,91	€ 6.121,83				
70	€ 649,45	€ 8.442,85				

I TRATTAMENTI ECONOMICI PER GLI INVALIDI CIVILI, CIECHI E SORDOMUTI

Pensione d'inabilità, assegno di assistenza, pensione non reversibile

Sono considerati "invalidi civili" i soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio. Per queste categorie, sono previsti trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione. Riceve il sussidio chi non supera un determinato limite di reddito personale. Il

reddito del coniuge non è preso in considerazione. I trattamenti possono essere aumentati in base all'età e alla percentuale di invalidità riconosciuta.

LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NEL 2019 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
da 18	€	285,66	€	3.713,58	€	16.814,34
da 67	€	372,98	€	4.848,74	€	16.814,34
con maggiorazione						
da 18	€	295,99	€	3.847,87		
da 60	€	649,45	€	8.442,85		

LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI NEL 2019 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
da 18	€	308,93	€	4.016,09	€	16.814,34
con maggiorazione						
da 18	€	319,26	€	4.150,38		
da 60	€	649,45	€	8.442,85		

L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NEL 2019 E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO						
età	IMPORTO				LIMITE DI REDDITO	
	mensile		annuo		limite individuale	
da 18	€	285,66	€	3.713,58	€	4.906,72
da 67	€	372,98	€	4.848,74	€	4.906,72
con maggiorazione						
da 18	€	295,99	€	3.847,87		
da 67		470,91		6.121,83		
da 70	€	649,45	€	8.442,85		

Indennità di accompagnamento e simili

Le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, hanno diritto anche a provvidenze economiche chiamate indennità. Sono corrisposte per 12 mesi all'anno, non sono condizionate dal reddito del disabile e non costituiscono reddito influente sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

LE INDENNITA' NEL 2019			
	IMPORTO		
		mensile	annuo (12 mensilità)
- di accompagnamento (invalidi civili totali)	€	517,84	€ 6.214,08
- di accompagnamento (ciechi assoluti)	€	921,13	€ 11.053,56
- speciale (ciechi parziali "ventesimisti")	€	210,61	€ 2.527,32
- di comunicazione (sordomuti)	€	256,89	€ 3.082,68

Importi e limiti di reddito vigenti nel 2019

aliquote di perequazione pensioni e limiti di reddito 1,1% - limiti di reddito invalidi civili totali 0,65% - indennità accompagnamento e simili 0,95%

(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e suscettibili di conguaglio)

prestazione			titolare			importo trattamento			limite di reddito annuo				
categoria	denominazione	specificata	denominazione	specificata	età minima	mensile	annuo	individuale	coniugale				
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994				fino a 513,01	6.669,13	13.338,26	-				
		decorrenza = 1994				fino a 513,01	6.669,13	13.338,26	33.345,65				
		decorrenza > 1994				fino a 513,01	6.669,13	13.338,26	26.676,52				
		assegno invalidità						11.907,74	17.861,61				
	Maggiorazione sociale della pensione					60	25,83	335,79	7.004,92	12.958,79			
						65	82,64	1.074,32	7.743,45	13.697,32			
						75	92,97	1.208,61	7.877,74	13.831,61			
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo						-	154,94	10.003,70	20.007,39			
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)- in azzurro, importi con 1,5 TM; in grigio, importi fino a 2 volte TM					64	1° fascia	-	336,00	436,80	10.440,50	13.674,26	-
						64	2° fascia	-	420,00	546,00	10.549,70	13.758,26	-
						64	3° fascia	-	504,00	655,20	10.658,90	13.842,26	-
	Pensione d'invalidità (sospensione)	decorrenza < 7/84	pensionati lavoratori						20.007,39	-			
	Assegno d'invalidità (riduzione)						nessuna riduzione	fino a	26.676,52	-			
							riduzione al 75%	da - a	33.345,65	-			
riduzione al 50%							oltre	33.345,65	-				
Pensione ai superstiti (riduzione)		nessuna riduzione					fino a	20.007,39	-				
		riduzione al 75%					da - a	26.676,52	-				
		riduzione al 60%					da - a	33.345,65	-				
		riduzione al 50%					oltre	33.345,65	-				
trattamenti assistenziali	Pensione sociale						..	377,44	4.906,72	4.906,72	16.905,86		
	Aumento della pensione sociale						„	85,22	1.107,86	6.014,58	12.683,71		
	Assegno sociale			67	457,99	5.953,87	5.953,87	11.907,74					
	Maggiorazione dell'assegno sociale			67	12,92	167,96	6.121,83	12.790,96					
75				20,66	268,58	6.222,45	12.891,58						
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità	mutilati e invalidi civili	totali	18	285,66	3.713,58	16.814,34	-					
	Assegno mensile di assistenza		parziali	18	285,66	3.713,58	4.906,72	-					
	Assegno di assistenza	sordomuti		18	285,66	3.713,58	16.814,34	-					
	Pensione non reversibile	ciechi civili	assoluti non ricoverati	18	308,93	4.016,09	16.814,34	-					
			assoluti ricoverati e parziali ventesimisti	18	285,66	3.713,58	16.814,34	-					
	Assegno a vita		parziali decimisti	18	212,01	2.756,13	8.063,86	-					
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile	mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti		18	10,33	134,29	6.088,16	12.757,29					
	Pensione sociale sostitutiva	mutilati e invalidi civili, sordomuti nati entro il 1930	totali	..	292,43	3.801,59	16.814,34	-					
			parziali	..	292,43	3.801,59	4.906,72	-					
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (€ 118.000)		tutti	..	85,01	1.105,13	4.906,72	16.905,86					
	Assegno sociale sostitutivo	mutilati e invalidi civili, sordomuti nati dal 1931 in poi	totali	67	372,98	4.848,74	16.814,34	-					
			parziali	67	372,98	4.848,74	4.906,72	-					
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (€ 118.000)		tutti	67	85,03	1.105,39	4.906,72	11.907,74					
Aumento L 448/98 (€ 100.000)	ciechi civili nati entro il 1930	assoluti non ricoverati	65	55,79	725,27	4.741,36	16.740,50						
		assoluti ricoverati e parziali ventesimisti	65	72,29	939,77	4.741,36	16.740,50						
	ciechi civili nati dal 1931 in poi		65	72,29	939,77	5.788,25	11.742,12						
Incremento di tutte le maggiorazioni					60/70	fino a 649,45	8.442,85	8.442,85	14.396,72				
indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti			256,89	3.082,68	-	-				
	Indennità speciale		parziali ventesimisti			210,61	2.527,32	-	-				
			assoluti ricoverati			921,13	11.053,56	-	-				
	Indennità di accompagnamento	ciechi	assoluti non ricoverati			921,13	11.053,56	-	-				
			invalidi civili			totali	517,84	6.214,08	-	-			